



## **AUDIZIONE SUL DDL AS1196**

*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

## **COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO**

*Roma, 18 marzo 2021*

Il disegno di legge in esame si propone di risolvere un crescente problema che ormai da tempo interessa i Comuni di minore dimensione demografica ed è quindi apprezzabile in tal senso.

**L'articolo 1** del ddl 1196 affronta il tema del quorum previsto nel sistema di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni fino 15.000 abitanti che sta comportando alcune difficoltà sempre più reali in molti Comuni per le note **problematiche legate allo spopolamento** ed al voto degli elettori aventi diritto, sia dei residenti ma anche di quelli iscritti all'AIRE. Questi ultimi elettori generalmente non esercitano più questo diritto da tempo e contribuiscono al mancato raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni.

In particolare, nei casi di presentazione o ammissione di una sola lista, si ravvisa quindi la necessità di procedere ad una revisione della normativa, ormai datata, tenendo conto dei profondi mutamenti intercorsi. **Si rischia la nullità delle elezioni con il commissariamento dell'Ente** fino alle elezioni successive con tutto ciò che ne consegue. Per evitare questa eventualità si ricorre frequentemente a "liste satellite" ma cresce ugualmente il numero di Comuni che nelle ultime tornate elettorali non riescono ad esprimere un primo cittadino con le conseguenze suddette.

Occorre innanzitutto operare un coordinamento tra le disposizioni vigenti considerando che il quadro normativo di riferimento prevede:

#### **Art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, **purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;** .....Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

Qualora si intenda procedere ad una **revisione del DPR n.570/1960** è possibile ipotizzare il seguente emendamento:

Al primo periodo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, eliminare le seguenti parole: "*purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;*"

La materia è, inoltre, analogamente disciplinata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

#### **Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti**

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei

votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. **Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.**

Qualora si intenda procedere ad una **revisione del D.Lgs. n.267/2000** è possibile ipotizzare il seguente emendamento:

Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente comma: *“Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.”*

Questa proposta non richiederebbe di scomputare gli elettori iscritti all'AIRE.

**L'articolo 2** del ddl 1196 affronta il tema del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco.

Il riferimento normativo è contenuto, come correttamente richiamato, nell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 che attualmente non prevede alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Nella fascia di popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti è previsto un numero minimo di 25 sottoscrizioni e un massimo di 50 sottoscrizioni.

Si ritiene condivisibile la soluzione normativa proposta dal ddl in esame che introdurrebbe una soglia inferiore - da 500 a 2.000 abitanti - alla quale estendere il numero di sottoscrizioni richiesto mentre per la percentuale di sottoscrizioni compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli elettori si potrebbe prevedere in questo caso lo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE che non abbiano esercitato il diritto di voto nelle ultime 3 tornate elettorali amministrative.

Queste proposte si ravvisano particolarmente opportune per le consultazioni elettorali 2021 anche in considerazione dei limiti agli spostamenti in essere per l'emergenza epidemiologica e potrebbero a regime costituire un quadro normativo più rispondente alla conformazione attuale del corpo elettorale, da coordinare con quanto previsto nel D.Lgs. n.267/2000.